



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

LAVORO

Comunicazione L/16421 del 30/11/2021

a cura di Alessia Michienzi

Ammortizzatori sociali Covid-19 DL n. 146/2021 - Indicazioni INPS

L'INPS, con [messaggio n. 4034/2021](#), fornisce le prime indicazioni sui trattamenti di Assegno ordinario, Cassa integrazione in deroga e Cassa integrazione ordinaria per i datori di lavoro delle **industrie tessili**, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, per causale "Covid-19", previsti dal DL n. 146/2021.

Il DL n. 146/2021, entrato in vigore il 22 ottobre 2021, contiene, tra l'altro, misure che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per la causale "COVID-19"

Il DL n. 146/2021 introduce un **ulteriore periodo massimo di 13 settimane** di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. Non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.

La previsione si rivolge ai datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché a quelli che ricorrono alla CIGD.

I trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021.

Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti, i datori di lavoro sopra indicati devono essere stati **interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane** di trattamenti introdotte dal decreto Sostegni. L'accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto **solamente una volta** decorso il periodo precedentemente autorizzato. Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato "decreto Sostegni", non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Possono presentare domanda di assegno ordinario (ASO) anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione dell'assegno ordinario - che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

Per richiedere l'ulteriore periodo massimo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata "**COVID 19 - DL 146/21**". La procedura di trasmissione delle domande è già disponibile.

Il DL n. 146/2021 stabilisce, inoltre, che ai datori di lavoro che ricorrono alle misure di sostegno in parola si applica il c.d. **blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali**, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto (ASO e CIGD)

CIGO COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili

Il DL n. 146/2021 ha introdotto un periodo di trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, esclusivamente in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, per sospensioni o riduzioni dell'attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una **durata massima di 9 settimane**.

Per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

I trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021.

Anche le imprese - appartenenti ai settori sopra indicati - che alla data del 22 ottobre 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Per richiedere l'ulteriore periodo massimo di 9 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata "**COVID 19 - DL 146/21**". Per la prestazione di cassa integrazione guadagni ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "COVID 19 - DL 146/21 - sospensione CIGS".

Il DL n. 146/2021 stabilisce, inoltre, che anche per i suddetti datori di lavoro che chiedono il periodo di massimo 9 settimane, si applica il c.d. **blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali**, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto.

Termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens - CIG

Viene confermato che il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale è fissato **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**.

Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il

pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701)